

Comunicazione n. DI/7646 del 2-2-2000

inviata alla società ...

Oggetto: Quesito in materia di registrazione delle disposizioni di revoca di ordini precedentemente impartiti

Con lettera del ..., codesta Società ha chiesto di verificare a quali adempimenti, in materia di registrazioni, debba ottemperare un intermediario autorizzato in caso di revoca di ordini precedentemente impartiti.

In particolare codesta Società chiede:

- *«se la disposizione di revoca di un ordine precedentemente impartito deve essere memorizzata nel registro ordini dell'intermediario con la creazione di un nuovo ordine di revoca, oppure è sufficiente mantenere traccia di tale disposizione di revoca associando un commento all'ordine da revocare»;*
- e nel caso in cui *«fosse necessario creare nel registro ordini un ordine di revoca quali caratteristiche dovrebbe avere»;*

Gli adempimenti in materia di registrazione delle disposizioni di revoca sono disciplinati dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento Consob n. 11522/98 #¹. In particolare, il suddetto articolo, nell'ultima parte, prevede che gli intermediari procedano, con le stesse modalità e negli stessi tempi di quelli previsti per la registrazione degli ordini, alla registrazione delle disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti, lasciando all'autonomia degli intermediari medesimi l'attuazione di tale previsione.

Con riferimento al quesito si ritiene di condividere, con opportune precisazioni, entrambe le soluzioni proposte da codesta società. Nel senso che si ritiene corretto sia procedere alla registrazione di un "*nuovo ordine di revoca*"; sia associare alla registrazione dell'ordine, prevedendo un apposito campo nel registro ordini, un semplice commento attestante lo *status* di ordine revocato, purché venga sempre mantenuta evidenza completa della disposizione di revoca che potrà essere registrata in un altro archivio separato dal registro degli ordini (si pensi, per esempio, ad un registro delle revoche).

Qualora l'intermediario dovesse scegliere quest'ultima soluzione, si sottolinea la necessità di prevedere un collegamento tra i due archivi (registro degli ordini e quello delle revoche) in modo tale da garantire la ricostruzione completa della storia dell'ordine impartito, e ciò anche al fine di rendere agevoli gli accertamenti e le eventuali richieste di dati e notizie da parte delle autorità di controllo.

Con riferimento poi alle "*caratteristiche*" che deve avere un "*ordine di revoca*", si precisa che la disposizione di revoca, così come previsto dall'articolo 63, comma 1, del regolamento Consob n.

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U. n. 297 del 21.12.1998* ed altresì in *CONSOB, Bollettino n. 12/98*.

11522/98, deve essere registrata con le stesse modalità (e negli stessi tempi) previsti per la registrazione degli ordini. In particolare, si è chiarito che la disposizione di revoca deve essere registrata in forma elettronica e deve prevedere gli stessi elementi essenziali contemplati per la registrazione degli ordini. Questi ultimi si desumono, almeno in parte ed in quanto compatibili con la natura della disposizione, dal comma 4 dello stesso articolo sopra citato. Si ritiene, tuttavia, non necessario procedere alla registrazione di elementi già indicati nell'archivio contenente le annotazioni degli ordini impartiti, qualora le procedure di registrazione adottate dall'intermediario siano comunque in grado di consentire un pronto collegamento tra l'ordine impartito e la sua disposizione di revoca.

Anche se il quesito fa riferimento agli intermediari autorizzati, così come definiti nell'articolo 25, lettera d), del Regolamento Consob n. 11522/98, tale interpretazione si ritiene applicabile anche alle società di gestione collettiva del risparmio con riferimento agli ordini ricevuti dagli investitori e agli ordini disposti dalle suddette società per conto degli OICR gestiti, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, lettere a) e b), del regolamento citato.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa